

STATUTO
FERMERCICI

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPI

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita l'Associazione di rappresentanza istituzionale degli operatori del settore dei servizi di trasporto delle merci e logistica ferroviari, denominata "FerMerici - Associazione degli Operatori del Trasporto Ferroviario Merci" o, in forma abbreviata, "FERMERCICI".
2. L'Associazione è apartitica, non persegue finalità politiche, commerciali o, comunque, di lucro.
3. L'Associazione ha sede legale in Roma via Tripolitania 30 e ha durata illimitata.
4. L'Associazione è retta dal presente Statuto e, per tutto quanto ivi non previsto, dalle disposizioni del Codice civile.

Articolo 2

SCOPI

1. Fermerci ha lo scopo di curare la trattazione delle problematiche di specifico interesse del settore di appartenenza delle imprese ad essa associate, con particolare riguardo alle tematiche di natura istituzionale, nonché promuovere e migliorare l'attività del settore rappresentato.
2. In via esemplificativa, l'Associazione:
 - a) rappresenta e tutela gli interessi di carattere collettivo degli associati;
 - b) promuove azioni politiche e istituzionali di sostegno alle attività riguardanti la logistica ferroviaria, utili al trasferimento modale verso il trasporto ferroviario delle merci, nel rispetto degli standard di sicurezza e della sostenibilità ambientale.
 - c) difende i legittimi interessi degli associati nelle questioni di ordine economico, giuridico e istituzionale;
 - d) provvede alla gestione complessiva del contesto associativo generale;
 - e) realizza e gestisce studi, ricerche nonché eventi di interesse del settore;
 - f) assiste gli associati per tutti i problemi di carattere istituzionale.
3. Nel perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione e gli associati garantiscono il rispetto della normativa a tutela della concorrenza, nazionale ed europea, con particolare riferimento al divieto di porre in essere comportamenti collusivi volti ad alterare il normale funzionamento del mercato.

TITOLO II

ASSOCIATI - ADESIONE, DIRITTI E DOVERI, CONTRIBUTI, CESSAZIONE

Articolo 3

ASSOCIATI - ADESIONE, REQUISITI E CATEGORIE

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e relativo Regolamento Attuativo. L'adesione è rinnovata tacitamente ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto.

2. Possono aderire all'Associazione come associati effettivi le imprese e tutti gli operatori che svolgono, direttamente o per il tramite di società controllate, trasporto ferroviario merci o attività nel settore logistico ferroviario.

3. Nell'ambito di Fermerci sono costituite 7 Sezioni distinte per attività, quali quelle di:

- a) imprese ferroviarie;
- c) operatori multimodali ferroviari;
- d) Terminal ferroviari;
- e) operatori di manovra ferroviaria;
- f) Costruttori di locomotive, società di leasing e manutentori di locomotive;
- g) detentori ed ECM dei carri ferroviari e delle relative officine;
- h) formazione del personale nel settore ferroviario.

Alle Sezioni possono partecipare solo associati effettivi.

4. Le attività delle Sezioni sono coordinate dai rispettivi Presidenti individuati nei termini di cui all'art. 15 bis, comma 2.

5. Possono inoltre aderire all'Associazione, come associati aggregati, enti, istituti, raggruppamenti societari o realtà imprenditoriali che perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, complementari o strumentali rispetto alle attività dell'imprenditorialità istituzionalmente rappresentata, secondo quanto stabilito da apposita convenzione.

6. Associati Sostenitori

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione di Associati Sostenitori.

Il Consiglio Direttivo valuta che l'ammissione dell'Associato Sostenitore non sia in conflitto con l'oggetto e gli scopi della Associazione ed in particolare con l'Art. 1 comma 2 e l'Art 2 comma 3.

Gli Associati Sostenitori non hanno diritto di voto, ma possono avvalersi del supporto della Associazione, sono informati delle attività ed iniziative associative, possono sottoporre all'attenzione della Associazione, per il tramite del Presidente, questioni di loro interesse, possono partecipare, alle assemblee associative, come meri osservatori, solo sulle questioni che siano anche di loro interesse e previo assenso di tutti gli Associati presenti in Assemblea.

Gli Associati Sostenitori versano il contributo a sostegno delle attività associative ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto.

Nella richiesta di ammissione, l'Associato Sostenitore deve dichiarare espressamente di aver preso visione del presente articolo.

In aggiunta a quanto previsto dall'art.6 la qualità di Associato Sostenitore si perde:

- per dimissioni, presentate per iscritto al Direttore Generale e Tesoriere, con lettera raccomandata a/r;

- per morosità, previa messa in mora per iscritto;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati, in caso di comportamento non consono agli scopi perseguiti dalla Associazione ed alle sue regole ed ai valori etici condivisi o per sopravvenuta perdita dei requisiti prescritti dal presente articolo.

La posizione dell'Associato Sostenitore è inalienabile ed intrasmissibile.

7. Il Rapporto Associativo è disciplinato dall'Articolo 1 del Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 4

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione a partire dal giorno in cui viene accolta la domanda di adesione, previo pagamento del contributo associativo.

2. Gli Associati effettivi hanno diritto di partecipazione, di intervento, di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi contributivi e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo, nonché dalle eventuali norme regolamentari della sezione di appartenenza.

3. Ciascun associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nei limiti previsti dall'apposito Regolamento.

4. In particolare, l'associato deve:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa e osservare il presente Statuto e il relativo Regolamento attuativo nonché le norme comportamentali previste nel Codice di Condotta Antitrust di cui all'art. 26;
- b) osservare le deliberazioni degli Organi associativi;
- c) concorrere al perseguimento degli scopi associativi;
- d) versare i contributi associativi nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento attuativo e delle delibere contributive;
- e) comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione dei dati utili alla propria identificazione;
- f) fornire la propria collaborazione alle indagini, alle statistiche e agli studi che l'Associazione ritenga necessario o utile svolgere nell'interesse degli associati, nel rispetto della vigente normativa, nazionale ed europea, a tutela della concorrenza. In ogni caso, l'Associazione gestirà in termini riservati, di norma in forma aggregata, le notizie che le perverranno dagli associati, e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto delle norme di legge in materia di riservatezza.

Articolo 5

CONTRIBUTI

1. All'atto dell'adesione l'associato si obbliga al pagamento annuale del contributo associativo, in base alle modalità previste dal Regolamento Attuativo, così come determinato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione

nell'apposita delibera contributiva, in rapporto alle esigenze di bilancio e al gettito complessivo dei contributi associativi.

2. Sono obbligatori per tutti gli Associati, ad eccezione degli Associati Sostenitori, i contributi straordinari, a carattere occasionale, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

3. La regolarità contributiva per tutti gli Associati, inclusi gli Associati Sostenitori, si determina ai sensi del Regolamento Attuativo e della delibera contributiva vigente, che prevede i termini e le modalità per l'effettuazione dei pagamenti e lo stato di morosità.

Articolo 6

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSOCIATIVI

1. La qualità di associato si perde:

a) per recesso da parte dell'associato, nei modi e nei termini previsti del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione;

b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;

c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

d) per la perdita da parte dell'associato dei requisiti di cui all'art. 3;

e) per esclusione dal Consiglio Direttivo per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

f) per espulsione a causa di prolungata morosità. L'eventuale inadempimento degli obblighi contributivi dà luogo al recupero dei crediti e degli interessi di mora, secondo le procedure di legge.

2. In ogni caso, la cessazione del rapporto associativo ovvero la perdita della qualità di associato non esonera dal rispetto degli impegni assunti ai termini dello Statuto. Con la risoluzione del rapporto associativo, l'associato, ed il suo delegato, perdono automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

3. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi e doveri del presente Statuto, in relazione alla gravità degli inadempimenti, sono passibili delle seguenti azioni e sanzioni:

a) censura del Presidente dell'Associazione;

b) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione;

c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;

d) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale;

e) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e di quelli che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna, attribuite dall'Associazione come ad esempio altre Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e Organizzazioni;

f) esclusione nel caso di grave morosità ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) del presente Statuto o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento Attuativo e dal Codice di Condotta Antitrust.

4. Le sanzioni vengono deliberate dagli Organi associativi ricorrendo i presupposti indicati nel Regolamento di Attuazione.

5. Il soggetto che per qualsiasi motivo perda la qualità di associato non ha alcun diritto sul fondo comune.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) le Assemblee di Sezione
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Consiglio di Sezione
- e) il Presidente
- f) Il Vice Presidente Vicario
- g) i Vice Presidenti
- h) il Direttore Generale e Tesoriere
- i) I Probiviri

Può essere nominato il Revisore Unico dei Conti;

Può essere altresì nominato l'Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01.

Articolo 8

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Il diritto di voto, l'eleggibilità e la permanenza nelle cariche elettive di cui al presente articolo sono riservati ai rappresentanti degli associati effettivi che soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi contributivi e associativi previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento Attuativo.

2. In particolare, il diritto di voto e l'eleggibilità a membro degli Organi dell'Associazione sono subordinati alla regolarità contributiva dell'associato alla data di svolgimento delle elezioni/designazioni.

3. Gli associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona dallo stesso formalmente autorizzata.

4. La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli Organi dell'Associazione è a scrutinio segreto.

5. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

6. La carica di Presidente dell'Associazione non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

Articolo 9

RIUNIONI IN AUDIO O VIDEOCONFERENZA O VIA E-MAIL

1. Le riunioni degli Organi associativi di cui all'art. 7 possono svolgersi anche esclusivamente attraverso audio o videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e, in particolare, a condizione che sia consentito:

- a) al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. Nei casi di urgenza (ad esempio per l'approvazione di azioni, atti e documenti istituzionali, legali ed economici-finanziari) il Consiglio Direttivo può svolgersi anche tramite e-mail, nel rispetto dei principi e dei criteri del Comma 1 del presente articolo.

Articolo 10

ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea di Fermerci è espressione generale degli associati ed è costituita dai legali rappresentanti degli Associati effettivi o da persone da essi formalmente autorizzate, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi.

2. Ogni associato può rappresentare non più di due associati mediante delega scritta. Tale limite non si applica per le imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario purché associate.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 12; essa è convocata dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal Direttore Generale, nel rispetto degli articoli 10 e seguenti del presente Statuto e del Regolamento Attuativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque:

- a. in via ordinaria almeno una volta l'anno, di norma entro 6 mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b. in via straordinaria, qualora ne sia fatta richiesta:
 - dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
 - da tanti associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutti gli associati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - dal Revisore dei Conti, limitatamente a questioni connesse all'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

4. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria, diretta per iscritto al Presidente, deve essere motivata, tramite una relazione illustrativa ed una eventuale proposta di delibera, e indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente più anziano di età.

6. Ogni Associato effettivo ha diritto di partecipare all'Assemblea con i voti attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Articolo 11

ASSEMBLEA - DIRITTO DI VOTO

1. Sono ammessi al voto gli Associati effettivi che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi.

2. Ogni Associato effettivo ha diritto a un (1) voto ogni 1000 euro in funzione dell'importo della quota di contributo associativo versata per l'anno in corso; l'entità dei contributi associativi sarà in ogni caso determinata da apposita delibera contributiva, che terrà conto del fatturato dell'Associato effettivo fermo restando la definizione di un apposito cap.

3. L'Associato effettivo, in possesso dei requisiti di fatturato, sceglie l'importo di contribuzione in Associazione al momento della richiesta di iscrizione e una volta l'anno al rinnovo dell'adesione.

4. Per gli Associati effettivi che regolarizzano la posizione contributiva prima dell'Assemblea e per i nuovi Associati effettivi che abbiano aderito a Fermerci successivamente all'anno considerato per la determinazione dei contributi associativi, i voti sono attribuiti d'ufficio sulla base dell'importo contributivo versato prima dell'Assemblea.

Articolo 12

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) determina le direttive e gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione per il perseguimento degli scopi del presente Statuto, nell'ambito delle tematiche di interesse della categoria;

b) promuove la partecipazione degli associati alla vita associativa;

c) elegge il Presidente dell'Associazione, e i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione e, su proposta del Presidente, il vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti;

d) autorizza l'ammontare dei contributi annui ordinari deliberati dal Consiglio Direttivo ed approva quelli straordinari, su proposta del Consiglio Direttivo;

e) esamina e approva il Bilancio consuntivo e il Rendiconto Economico dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche al presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28;

b) delibera, in conformità all'art. 29 del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori.

Articolo 13

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente, anche per delega, la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati effettivi. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti attribuiti agli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti.
- 2.** Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- 3.** Per deliberare sulle materie di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) occorre la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti gli Associati effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare sulle materie di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) occorre la presenza di voti favorevoli pari ad almeno tre quarti degli aventi diritto.
- 4.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o dal vice presidente presente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese.
- 5.** I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Nelle elezioni delle cariche sociali di cui all'art. 8, in caso di parità di voto la votazione si ripete. Per le deliberazioni relative alle nomine delle cariche sociali, si procede, a scrutinio segreto, previa nomina con voto palese di due scrutatori scelti tra i rappresentanti degli associati.
- 6.** Qualora il numero di candidati da eleggere coincida o sia inferiore rispetto al numero di seggi previsti è possibile procedere all'elezione per acclamazione su proposta del Presidente dell'Assemblea.
- 7.** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità di voto decide il Presidente dell'Assemblea.
- 8.** Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano rispettivamente gli artt. 28 e 29.
- 9.** Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo l'esercizio della facoltà di recesso, come previsto all'art. 6.
- 10.** Le deliberazioni dell'Assemblea vengono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal soggetto nominato segretario. Il verbale viene inviato a tutti gli associati, entro quindici giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza ovvero, in alternativa, contestualmente alla convocazione della successiva riunione.
- 11.** All'Assemblea partecipa il Direttore Generale.

Articolo 13 bis

L'ASSEMBLEA DI SEZIONE

1. Le Assemblee di Sezione sono convocate e presiedute dal Vice Presidente dell'Associazione eletto a norma dell'art 12, che ha il ruolo di Presidente della Sezione.
2. Sono convocate con le stesse modalità dell'Assemblea degli Associati di cui ai precedenti artt. 10 e ss. e possono riunirsi separatamente per esprimersi su politiche generali e tematiche a livello normativo, tecnico ed economico di interesse della Sezione di competenza.
3. In particolare, le Assemblee di Sezione:
 - a. eleggono i Consiglieri di Sezione in aggiunta ai Vice Presidenti eletti in sede di Assemblea a norma dell'art. 12, fino a un massimo di 3. Tale numero massimo dei componenti di sezione può essere rivisto con propria Delibera da ciascuna sezione;
 - b. determinano le direttive generali dell'attività della Sezione;
 - c. deliberano su specifici argomenti di interesse della Sezione;
 - d. deliberano su ogni questione posta all'ordine del giorno;
 - e. approvano l'eventuale Regolamento di Sezione su proposta del Consiglio di Sezione.

Articolo 14

CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE E DELIBERAZIONI

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto di norma da un numero di membri fino a 13, di cui almeno 1 per ogni Sezione, oltre al Presidente dell'Associazione.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente dell'Associazione o per delega dal Direttore Generale a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza nei quali la convocazione è fatta almeno 3 giorni prima della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare.
6. Il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio Direttivo presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese.
8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre il Presidente, ciascuno dei quali ha diritto a un voto. Il voto non è mai delegabile.

9. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per le proposte di nomine di cui all'art. 8 si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese.

10. Qualora il numero di candidati da eleggere coincida o sia inferiore rispetto al numero di seggi previsti è possibile procedere all'elezione per acclamazione su proposta del Presidente della seduta.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, compreso il voto del Presidente, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal soggetto nominato segretario della riunione. Il verbale viene inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, entro quindici giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza ovvero, in alternativa, contestualmente alla convocazione della successiva riunione.

13. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore Generale, senza diritto di voto.

14. Il Presidente può inoltre invitare a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo i soggetti non rappresentati in Consiglio, senza diritto di voto.

15. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il componente non facente più parte dell'impresa associata a cui apparteneva al momento dell'elezione o la cui impresa abbia esercitato diritto di recesso dall'Associazione, oppure nel caso in cui l'impresa che lo ha nominato ne faccia formale richiesta.

In caso di cambiamento del proprio legale rappresentante o delegato già componente il Consiglio Direttivo ovvero di dimissioni dalla carica di consigliere, l'associato sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo il nominativo del relativo sostituto. In caso di mancata comunicazione entro un mese o di cessazione del rapporto associativo, il sostituto è individuato nel primo dei non eletti. In assenza di non eletti, con scelta unanime il sostituto potrà essere cooptato dal Consiglio Direttivo e la sua nomina sarà sottoposta a ratifica alla prima Assemblea utile.

16. Il Consiglio può nominare, per quanto attiene le esclusive esigenze di Fermerci, rappresentanti presso Enti, istituti, ecc.

17. Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi entro 60 giorni, ed assumerà l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Articolo 15

CONSIGLIO DIRETTIVO – ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall'Assemblea;
- b) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- c) predispone specifici Regolamenti operativi;
- d) promuove e delibera le iniziative volte a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- e) sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- f) stabilisce l'utilizzo dei fondi costituiti a seguito di delibera dell'Assemblea;
- g) delibera sull'adesione di nuovi associati;
- h) delibera sull'esclusione degli associati;
- i) approva il Progetto di Bilancio Consuntivo dell'Associazione e la Relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;
- j) approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Rendiconto Economico di previsione da sottoporre all'Assemblea;
- k) individua, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei contributi a carico degli associati nonché la misura degli interessi di mora di cui al Regolamento Attuativo, da sottoporre all'Assemblea. La misura dei contributi a carico degli Associati Sostenitori così stabilita può essere oggetto di variazione nel corso dell'anno di competenza.
- l) propone all'Assemblea il candidato alla Presidenza dell'Associazione;
- m) propone le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) approva il Regolamento Attuativo, e le successive modifiche, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- o) approva il Codice di Condotta Antitrust e le sue successive modifiche, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- p) nomina e revoca il Direttore Generale;
- q) delibera, qualora lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea;
- r) nomina la Commissione incaricata di raccogliere le proposte di candidatura alla Presidenza;
- s) nomina Gruppi di lavoro tecnici e relativi coordinatori, ai quali demanda poteri propositivi nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.
- t) esercita ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto, e promuove quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- u) avvia e interrompe l'operatività delle Sezioni dell'Associazione.

Articolo 15 bis

IL CONSIGLIO DI SEZIONE - ATTRIBUZIONI

1. Fanno parte di diritto di ciascun Consiglio di Sezione i Consiglieri eletti che la rappresentano nel Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 12 e quelli eletti dalle Assemblee di Sezione a norma dell'Art. 13 bis), fino ad un massimo di n. 3 componenti. Tale numero massimo dei componenti di sezione può essere rivisto con propria delibera da ciascuna sezione.

2. Ciascun Consiglio di Sezione è presieduto dal Presidente di Sezione, che è anche Vice Presidente dell'Associazione, e

opera con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

3. Alle riunioni di Consiglio di Sezione possono partecipare, su espresso invito del Presidente, associati e soggetti esterni all'Associazione.

4. Il Consiglio di Sezione:

- a) delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall'Assemblea di Sezione;
- b) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dell'Assemblea di Sezione;
- c) promuove e delibera le iniziative volte a conseguire i fini previsti dal presente Statuto nell'ambito delle attività della Sezione di appartenenza.

5. Il Consiglio di Sezione può delegare ad uno o più dei suoi componenti incarichi specifici di sua competenza o di rappresentanza anche esterna. Ciascun raggruppamento può dotarsi di un proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

Articolo 16

PRESIDENTE - ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente dell'Associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti e adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

2. Nella realizzazione del suo programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza anche esterna dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti dell'Associazione.

3. Il Presidente dell'Associazione ha inoltre il compito di:

- a) rappresentare nelle sedi istituzionali e non, nazionali ed internazionali, gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati;
- b) promuovere lo sviluppo e l'immagine dell'Associazione;
- c) dare attuazione, unitamente ai Vice Presidenti, alle politiche associative.

Articolo 17

PRESIDENTE - ELEZIONE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria e può essere rieletto solo per un secondo mandato.

3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

4. Sono eleggibili alla carica di Presidente i rappresentanti di associati di Fermerci e personalità che nella vita professionale hanno svolto attività inerenti al trasporto ferroviario delle merci e alla logistica.

5. Successivamente alla designazione da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente designato presenta in Assemblea, ai fini dell'approvazione, gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e i nominativi proposti per le cariche dei Vice Presidenti.

6. L'indennità di Presidenza è stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Articolo 18

IL VICE PRESIDENTE VICARIO E I VICE PRESIDENTI

1. Nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Vicepresidente Vicario, dai Vice Presidenti eletti dall'Assemblea su sua proposta, fino a un numero di 7, uno per ogni sezione.

Il Vicepresidente vicario dura in carica quattro anni e scade contemporaneamente al Presidente. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Con gli altri Vicepresidenti collabora con il Presidente nel dirigere l'attività politica dell'Associazione in coordinamento con i Capi Sezione, ognuno per le questioni di propria competenza.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

2. In caso di assoluto e definitivo impedimento durante il quadriennio di carica, su proposta del Presidente approvata dal Consiglio Direttivo, i Vice Presidenti sono sostituiti e i nuovi Vice Presidenti, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea, rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Associazione.

3. Le attribuzioni dei Vice Presidenti sono connesse alla realizzazione del programma di attività del Presidente e alla rappresentanza dell'organizzazione.

4. Il Presidente può conferire ai Vice Presidenti delega per determinate competenze e materie di interesse generale per gli associati.

TITOLO IV

FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICA

Articolo 19

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO COMUNE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare dei contributi degli associati, dagli interessi attivi maturati sugli investimenti di liquidità derivanti dai contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Associazione le somme e i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Associazione ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.

3. In adesione allo spirito ed alle finalità associative le rendite ed i proventi, di qualsiasi natura, e in generale gli avanzi di gestione che concorrano ad incrementare le risorse dell'Associazione, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità della stessa o accantonati, se

ritenuto necessario od opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

4. Gli associati non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Associazione, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di scioglimento della stessa o di recesso del singolo associato per qualsiasi causa.

5. È escluso in ogni caso il rimborso agli associati.

6. È fatto espresso divieto durante la vita dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e non può essere distratto dai fini per i quali è stato costituito.

8. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto secondo le determinazioni, assunte all'unanimità dall'Assemblea straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

9. Il patrimonio dell'Associazione è pertanto riconducibile a:

- immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- fondo di dotazione e patrimonio netto;
- debiti e fondi.

10. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono avere evidenza attraverso idonei strumenti, anche in formato elettronico, gestiti dal Direttore Generale o da chi altro incaricato.

Articolo 20

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

2. La gestione si svolge in base al bilancio annuale preventivo approvato dall'Assemblea.

3. Al termine d'ogni esercizio, e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dello stesso, l'Assemblea, visto il parere del Revisore dei Conti, approva il bilancio di esercizio.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad uno specifico fondo di riserva ovvero al Fondo di dotazione comune.

5. L'eventuale disavanzo di gestione dovrà essere ripianato, fino a concorrenza, dal citato fondo di riserva ovvero, se questo risulti incapiente, dal Fondo di dotazione comune.

6. L'associato che per qualunque motivo cessi di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al Patrimonio sociale.

Articolo 21

BILANCIO CONSUNTIVO

1. Per ciascun anno civile, su proposta del Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo approva il Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
2. Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla Relazione della Presidenza.

Articolo 22

RENDICONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

Per ciascun anno civile il Consiglio Direttivo approva il Rendiconto Economico di Previsione da sottoporre all'Assemblea.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 23

IL DIRETTORE GENERALE E TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. Il Direttore Generale e Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato in Assemblea
3. Il Direttore Generale e Tesoriere:
 1. ha la responsabilità dell'organizzazione amministrativa e della gestione operativa dell'Associazione;
 2. svolge tutte le attività necessarie al fine di garantire un costante collegamento dell'Associazione con le Istituzioni pubbliche, quali il Parlamento, le Commissioni Parlamentari, gli organi di Governo, i Ministeri, le Regioni, gli organi dell'Unione Europea, gli Enti locali, tutte le forze politiche, curando i flussi informativi e le problematiche organizzative e monitorando l'evoluzione di tutti gli eventi politici ed istituzionali, sia a livello nazionale che locale, relativi ai trasporti ed al loro sviluppo;
 3. supervisiona e controlla l'attività svolta dai consulenti della Associazione, supportandoli e indirizzandoli nella gestione degli incarichi ad essi conferiti.
4. Il Direttore Generale e Tesoriere sotto la vigilanza del Presidente dell'Associazione si occupa, inoltre, di:
 1. convocare l'Assemblea;
 2. redigere i verbali d'Assemblea e inviarne copia a tutti gli Associati effettivi;
 3. redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, inviandone copia ai Consiglieri, entro due settimane dalla data della riunione;
 5. conservare l'archivio dei verbali delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 6. riscuotere i contributi, anche straordinari, di ciascun associato al fondo comune;
 7. fornire al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni supporto necessario per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 8. svolgere ogni attività gli venga richiesta dal Presidente o dai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 24

REVISORE DEI CONTI

1. L'Assemblea può nominare il Revisore Unico dei Conti scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Al Revisore dei conti è attribuita la revisione legale e la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e sul corretto funzionamento degli Organi Associativi. Vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria.
3. Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza delle voci del bilancio alle scritture contabili.
4. Riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea con apposita Relazione sul Bilancio Consuntivo.
5. Qualora non gli sia attribuita anche la revisione contabile, questa può essere attribuita ad un revisore esterno.
6. Il revisore dei conti riferisce immediatamente al Presidente dell'Associazione e ai Vice Presidenti del Consiglio Direttivo le eventuali irregolarità riscontrate.
7. Il Revisore dei conti può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Articolo 25

Organismo di Vigilanza

1. L'organismo di vigilanza può essere nominato dal Consiglio direttivo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di sollecitare il suo aggiornamento con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ex art 6 Dlgs 231/01.

Articolo 26

PROBIVIRI

1. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto 5 Probiviri, i quali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
2. Ciascun Associato può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente dell'Associazione invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
5. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.
6. Su istanza di parte spetta ai Probiviri, con la costituzione di un Collegio speciale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti di Fermerci che non si siano potute definire bonariamente, ovvero nel caso previsto dall'art. 1 comma 5 del Regolamento.
7. Il Collegio speciale è composto da 3 Probiviri estratti a sorte durante un incontro cui partecipano almeno 3 Probiviri.

Tra i Probiviri estratti per far parte del Collegio Speciale è estratto a sorte il Presidente del Collegio.

8. Salvo diversa disposizione specifica, il Collegio speciale viene attivato con la presentazione della istanza di parte da presentare al Direttore Generale dell'Associazione entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.

9. Il Presidente del Collegio speciale e i due Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.

10. Il Collegio speciale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

11. I Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio speciale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

12. Il Collegio speciale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

13. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio speciale si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

14. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

15. Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in merito alla cessazione della condizione di associato, la decadenza dalle cariche può essere disposta, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, dagli organi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine nonché dai Probiviri.

16. L'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

17. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

18. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in un collegio specifico.

19. I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

20. I Probiviri assistono alle adunanze dell'Assemblea e, con voto consultivo, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 27

CODICE DI CONDOTTA ANTITRUST

L'Associazione si dota di un Codice di Condotta Antitrust approvato dal Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea, che traccia le regole da tenere al fine di assicurare il

rispetto della disciplina in oggetto e a cui l'Associazione e tutti gli associati sono tenuti a conformarsi.

Articolo 28

SPESE DELL'ASSOCIAZIONE

Alle spese deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo nei limiti indicati dall'Assemblea provvedono il Presidente dell'Associazione e il Direttore Generale in modalità disgiunta, mediante emissione di assegni o bonifici.

Il Presidente dell'Associazione, nella gestione del conto corrente bancario, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

Il Direttore Generale e Tesoriere nella gestione del conto corrente bancario ha poteri di ordinaria amministrazione. Tutte le spese devono essere fiscalmente documentate.

TITOLO VI

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Articolo 29

MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

3. In caso di parità di voto la votazione si ripete. In caso di rinnovata parità la proposta è rinviata ad altra adunanza.

4. Le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria devono essere notificate agli associati, per mezzo di posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla loro deliberazione.

5. In tal caso, per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 30

SCIoglIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto da un numero di Associati rappresentanti non meno del 51% della totalità dei voti. In tal caso deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per le conseguenti deliberazioni.

2. Tale Assemblea sarà convocata e si svolgerà con le modalità di cui all'art. 13.

3. L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di 3 membri, e ne determinerà i poteri e i compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

4. Il patrimonio che risultasse in eccedenza dopo la liquidazione dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati, può essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 31

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano analogicamente le disposizioni del Regolamento Attuativo nonché le disposizioni del codice civile.
2. In sede di costituzione gli associati nominano esclusivamente il Presidente, il Consiglio direttivo e il Revisore unico.